



LINEE GUIDA ANTITRUST

Il presente documento è di proprietà di SITAF S.p.A.
Ogni divulgazione o riproduzione o cessione a terzi deve essere preventivamente autorizzata dalla stessa

Approvate dal Consiglio di Amministrazione di SITAF S.p.A. in data 20 marzo 2024



INDICE

1. PREMESSA	2
2. IL QUADRO NORMATIVO	2
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	4
4. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ANTITRUST: GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI	7
5. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA ANTITRUST E I PROFILI DEONTOLOGICO-DISCIPLINARI	7
6. APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA.....	8



1. PREMESSA

- 1.1** SITAF S.p.A. (“SITAF” o la “Società” o l’“Azienda”) pone a fondamento della propria cultura aziendale i principi in materia di diritto della concorrenza, promuovendo l’adozione di comportamenti conformi alla disciplina *antitrust* da parte dall’intera compagine di SITAF - componenti degli organi sociali, dirigenti, dipendenti, collaboratori (di seguito i “Destinatari”) - coinvolta a vario titolo nelle attività aziendali, nonché vigilando sul rispetto di tali regole.
- 1.2** In tale prospettiva, si intende fornire a tutti i Destinatari uno strumento pratico e completo mediante cui: (i) rafforzare la compliance ad uno standard comportamentale conforme ai valori del diritto della concorrenza condivisi dalla Società; nonché (ii) individuare le situazioni e i comportamenti che rischiano anche solo di apparire come possibili violazioni *antitrust*.
- 1.3** A tal fine, il presente documento (di seguito, le “Linee Guida”):
- descrive i contenuti essenziali della **normativa *antitrust* europea e nazionale** (paragrafo 2);
 - delinea **norme di comportamento** generali che i Destinatari devono seguire in situazioni concrete per evitare di incorrere in violazioni *antitrust* (paragrafo 3);
 - descrive le **iniziative anche di carattere formativo** (di seguito, i “Corsi di formazione”), messe in campo dall’Azienda per accrescere l’*awareness* di dirigenti e dipendenti la cui attività potrebbe essere potenzialmente esposta a problematiche *antitrust* rispetto alla *compliance antitrust*, e delle sue implicazioni di carattere deontologico-disciplinare (paragrafo 5).
- 1.4** Le Linee Guida sono pubblicate anche sul **sito Internet** della Società. Esse si inseriscono nell’ambito del più ampio Programma di *compliance* aziendale di SITAF, teso ad assicurare la piena conformità delle condotte dell’Azienda alla disciplina di riferimento, con particolare attenzione alla normativa *antitrust*.
- 1.5** Si precisa, inoltre, che le regole e i principi enunciati nelle Linee Guida:
- integrano le regole e le procedure previste da SITAF nell’ambito del Sistema normativo interno e del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (“**SCIGR**”);
 - sono parte integrante ed essenziale della deontologia aziendale, con le relative implicazioni anche di carattere disciplinare;
 - coerentemente, e nella medesima ottica, le Linee Guida integrano ed implementano i principi indicati nel Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda (il “**Codice Etico**”).

2. IL QUADRO NORMATIVO

2.1 Lineamenti essenziali della normativa *antitrust*

Le principali fonti normative a cui fare riferimento nell’ambito del diritto *antitrust* sono, a livello europeo, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”) e, a livello nazionale, la



legge n. 287/1990; la competenza ad applicare le norme *antitrust* europee (artt. 101 e 102 TFUE) è attribuita sia alla Commissione UE che all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” e, insieme alla Commissione UE, le “Autorità antitrust”); la normativa nazionale è applicata solo dall’AGCM.

In via generale, la normativa *antitrust* si compone di tre macroaree:

- (i) divieto di intese restrittive della concorrenza, per cui sono vietati gli accordi, le pratiche concordate e le deliberazioni di associazioni di imprese (es.: consorzi, associazioni di categoria, ecc.) che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato (europeo e/o nazionale). Le intese vietate possono assumere varie forme; le più comuni consistono, ad esempio, nella fissazione dei prezzi di acquisto o di vendita, nell’impedire o limitare la produzione o gli accessi al mercato, nella ripartizione dei mercati e/o dei clienti, nonché nella manipolazione delle gare di appalto (c.d. *bid rigging*), ecc.;
- (ii) divieto di abuso di posizione dominante, secondo cui è vietato alle imprese che si trovano in posizione di dominanza (come, ad esempio, in caso di quote di mercato superiori al 40%) di porre in essere comportamenti in danno di concorrenti, fornitori, clienti e, in ultima analisi, dei consumatori¹. Le condotte illecite possono consistere, ad esempio, nell’imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nell’ostacolare l’accesso al mercato, nell’applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ecc.;
- (iii) controllo preventivo delle concentrazioni, consistente nella verifica concorrenziale, da parte delle competenti autorità, di operazioni di tipo strutturale (segnatamente fusioni, acquisizioni e *joint venture*), che implicino modifiche dell’assetto di controllo di una o più imprese e in presenza di determinati livelli di fatturato.

Qualora le Autorità antitrust accertino una violazione *antitrust*, l’impresa coinvolta si trova esposta ad una serie di rischi. In particolare, tra le principali conseguenze negative per le imprese nei cui confronti sia stato accertato l’illecito *antitrust*, possono essere annoverate:

- (i) **sanzioni** amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato del gruppo;
- (ii) la **diffida** ad astenersi dal proseguire nella condotta illecita;
- (iii) in caso di accordi vietati, la **nullità** degli stessi;
- (iv) il **risarcimento dei danni** causati ai concorrenti e/o contraenti;
- (v) **danni reputazionali**.

¹ Per completezza, si ricorda che, anche in assenza di una posizione dominante, talune condotte adottate da una impresa nei confronti dei propri clienti e/o fornitori possono essere considerate illecite alla luce della disciplina sull’abuso di dipendenza economica ex legge n. 192/1998.



Anche al fine di evitare e/o mitigare possibili conseguenze negative, in presenza di dubbi circa la sussistenza di una infrazione *antitrust*, per le imprese è possibile ricorrere proattivamente ai seguenti strumenti:

- (i) **impegni**: in caso di procedimenti dinanzi all'AGCM, le imprese possono presentare impegni volti a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'AGCM, dopo aver valutato l'idoneità degli impegni e consultato gli altri operatori (c.d. *market test*), può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento **senza accertamento dell'infrazione**;
- (ii) **transazione** (o *settlement*): in altri casi, le imprese possono impegnarsi a seguire una procedura di transazione con le Autorità antitrust, presentando proposte transattive: (a) coerenti con quanto previamente condiviso con l'AGCM; e (b) in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione, nonché la rispettiva responsabilità;
- (iii) **programmi di clemenza** (o *leniency*): infine, le imprese possono accedere ad un programma di trattamento favorevole che può condurre alla non applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (o all'applicazione in misura ridotta), a condizione che rivelino la loro partecipazione a cartelli segreti e collaborino con le Autorità antitrust nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, fornendo un effettivo valore aggiunto all'accertamento istruttorio.

Si sottolinea l'importanza del rispetto dei principi e delle regole di condotta previste nelle Linee Guida, in quanto queste svolgono una importante funzione preventiva al fine di evitare il rischio di comportamenti aziendali suscettibili di essere qualificati come infrazioni *antitrust*.

Si sottolinea, inoltre, che eventuali illeciti *antitrust*, specie se accertati con decisione delle Autorità antitrust e/o dell'Autorità giudiziaria, sono causa di esclusione facoltativa dalle procedure ad evidenza pubblica da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Conformemente al quadro normativo sopra richiamato, si indicano di seguito talune regole di comportamento che devono essere rispettate da tutti i Destinatari per garantire la conformità alla normativa *antitrust* con riferimento a:

- (i) i rapporti con i **concorrenti**;
- (ii) la partecipazione ad **associazioni di categoria**;
- (iii) i rapporti con **altre imprese** (*i.e.* fornitori e distributori);
- (iv) i rapporti con le **Autorità antitrust**, in particolare in caso di **accertamenti ispettivi**.

È bene chiarire che la convinzione di agire a vantaggio della Società non può giustificare in alcun modo l'adozione di comportamenti in contrasto con i valori e i principi posti dalle Linee Guida.



In ogni caso, **qualora persistessero dubbi di sorta, si raccomanda di rivolgersi preventivamente al Responsabile Legale** della Società, organo deputato alla diffusione delle presenti Linee Guida.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla specifica procedura whistleblowing consultabile sul sito della Società all'indirizzo <https://www.sitaf.it/whistleblowing/> i Destinatari possono **segnalare anche in modo anonimo** le condotte in possibile contrasto con la normativa *antitrust*.

Ciò posto, si procede di seguito alla illustrazione delle principali regole di comportamento.

3.1. I rapporti con i concorrenti

In via preliminare, va ribadito che qualsiasi **contatto** con i concorrenti avente ad oggetto informazioni sensibili sotto il profilo *antitrust* è **vietato**, indipendentemente dal contesto in cui avviene (es.: incontri casuali, pranzi, ecc.) e dalla sua frequenza (potrebbe essere sufficiente anche un solo contatto). Come detto, infatti, le intese anticoncorrenziali possono perfezionarsi sia in forma scritta che orale, in modo formale e/o informale, nonché mediante una partecipazione meramente passiva.

Si fornisce di seguito un elenco esemplificativo di **informazioni sensibili** sotto il profilo *antitrust*:

- prezzi, volumi e condizioni di vendita (es.: sconti, termini di pagamento, ecc.);
- clienti e mercati geografici di vendita (*client / market sharing*);
- costi (es.: di acquisto, di produzione, ecc.) e capacità produttiva;
- strategie imprenditoriali e di *marketing* (es.: investimenti, il lancio di un nuovo prodotto, ecc.);
- con specifico riferimento ai *bidding markets*, strategie di partecipazione a procedure di gara;
- parimenti, è vietato lo scambio di informazioni sensibili per il tramite di soggetti terzi, come ad esempio un consulente in comune (c.d. *hub & spoke*);
- in via generale, informazioni che siano per loro natura idonee a condizionare il comportamento delle imprese sul mercato.

Nondimeno, può accadere che SITAF entri in possesso di talune informazioni sensibili in modo lecito (come avviene, ad esempio, nel caso di informazioni pubbliche); in tal caso, è comunque consigliabile registrare la data di acquisizione dell'informazione di cui trattasi e, ove possibile, la sua fonte.

Qualora, invece, sia un concorrente a fornire informazioni sensibili a SITAF, il personale coinvolto dovrà comunicare tempestivamente al mittente di non voler ricevere informazioni di tal genere, provvedere alla immediata distruzione di eventuali documenti ed informare senza indugio il Responsabile Legale dell'accaduto.

Occorre prestare sempre la massima attenzione nell'ambito dei rapporti con i concorrenti. Infatti, può accadere che contatti di per sé legittimi possano, in ipotesi, essere qualificati illeciti sotto il profilo concorrenziale. Pertanto:

- **si raccomanda sempre di limitare i contatti con i concorrenti a quanto strettamente necessario;**



- è comunque vietata qualsiasi forma di comunicazione o scambio di informazioni concorrenziali sensibili.

In caso di dubbio, occorre informare senza indugio il Responsabile Legale della Società.

3.2. La partecipazione ad associazioni di categoria

La partecipazione alle attività organizzate da un'associazione di categoria può presentare rischi sotto il profilo *antitrust*. Occorre quindi prestare attenzione ai temi trattati nel corso degli incontri associativi, limitando la discussione ad argomenti leciti come, ad esempio, tematiche di carattere puramente tecnico, proposte legislative e regolamentari, attività di *lobbying* con pubbliche autorità, ecc.

Anche l'attività di **raccolta e scambio di informazioni** sulla struttura, dinamiche e prospettive dei mercati, anche quando posta in essere dall'associazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può assumere una portata anticoncorrenziale se non svolta con appropriate precauzioni. In proposito, si può svolgere, all'occorrenza, un apposito approfondimento, in particolare nell'ambito dei Corsi di formazione di cui al successivo paragrafo 5.

In ogni caso, si raccomanda di informarsi con adeguato anticipo circa gli argomenti indicati nell'**ordine del giorno** delle riunioni associative. Qualora vengano trattate tematiche che possono assumere rilievo *antitrust* (al riguardo, si rinvia all'elenco esemplificativo di cui sopra), occorre manifestare immediatamente il proprio dissenso e chiedere che la discussione venga evitata/interrotta. Si ricorda che anche la partecipazione tacita ad un singolo incontro anticoncorrenziale può determinare la responsabilità dell'Azienda.

Occorre evitare che dagli incontri associativi possano scaturire occasioni di contatti bilaterali o multilaterali con i concorrenti su argomenti sensibili dal punto di vista *antitrust*.

3.3. I rapporti con altre imprese

Per completezza, si segnala che la disciplina *antitrust* non attiene soltanto a rapporti fra imprese che sono fra loro reciprocamente concorrenti (concorrenza c.d. orizzontale), ma anche ai rapporti con imprese che operano a monte o a valle nella catena del valore (concorrenza c.d. verticale). Nell'ambito dei rapporti verticali, possono talora realizzarsi condotte, o essere stipulate intese che, in presenza di determinate circostanze, possono assumere rilevanza *antitrust*. La caratteristica di queste ipotesi è che, diversamente dalle restrizioni orizzontali, in cui è alterata la concorrenza fra le parti, nel caso delle restrizioni verticali la restrizione di concorrenza di solito incide nel rapporto competitivo intercorrente fra una delle parti e una o più imprese terze.

Si tratta, tuttavia, di ipotesi che ricorrono con minore frequenza e che rivestono minore gravità; in teoria, può trattarsi, ad esempio, di clausole di fissazione dei prezzi nei rapporti di distribuzione che presentino determinate caratteristiche (e.g. *resale price maintenance*), di esclusive di approvvigionamento o di acquisto in mercati dove la struttura della concorrenza è particolarmente rarefatta, ecc. Tali ipotesi, peraltro, appaiono poco probabili con riferimento a SITAF e ai mercati dove essa opera.



In caso di dubbio, è comunque opportuno rivolgersi al Responsabile Legale della Società.

4. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ANTITRUST: GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

- 4.1 Le Autorità antitrust dispongono di diversi metodi per raccogliere materiali nell'ambito delle proprie indagini, comprese le ispezioni di uffici o abitazioni.
- 4.2 In caso di ispezioni, è importante che tutti i Destinatari mantengano la calma, collaborando con gli agenti. L'Azienda può designare un consulente legale che osservi gli agenti in ogni momento e prenda appunti dettagliati sulla perquisizione (ad esempio, luoghi e file perquisiti, ecc.). L'Ufficio Legale dell'Azienda deve richiedere un elenco formale degli oggetti sequestrati e copie di tutti i documenti e i file prelevati.
- 4.3 È importante rispettare le richieste ispettive: non si deve rimuovere, distruggere o alterare alcun documento o materiale. A questo proposito, si ricorda che per "documento" si intende qualsiasi documento prodotto o contenuto su supporto informatico, qualsiasi rappresentazione grafica, fotografica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altro genere di un atto, anche interno e informale, formato e utilizzato ai fini dell'attività aziendale (indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento).
- 4.4 Durante l'ispezione il personale non deve fornire informazioni volontarie. Gli agenti possono chiedere informazioni e spiegazioni orali ai Destinatari presenti all'ispezione. Tuttavia, devono indicare lo scopo della richiesta e le sanzioni previste in caso di rifiuto di rispondere o di risposta non veritiera. A questo proposito, si noti che:
 - (i) se i Destinatari non conoscono la risposta, si raccomanda vivamente di riservarsi il diritto di rispondere per iscritto in un secondo momento (in tal caso, la richiesta sarà inclusa nel verbale ispettivo); e
 - (ii) si è tenuti a rispondere alle domande fattuali, a meno che non siano autoincriminanti.

5. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA ANTITRUST E I PROFILI DEONTOLOGICO-DISCIPLINARI

SITAF è consapevole che la formazione svolge un ruolo fondamentale per la corretta implementazione delle Linee Guida. È previsto, pertanto, lo svolgimento di **sessioni formative obbligatorie** per i soggetti che svolgono attività maggiormente esposte al rischio *antitrust*. A tal fine, sono istituiti a cura del Responsabile Legale della Società corsi di formazione *online* o in aula per il personale interessato, con specifico riguardo alle tematiche di rilievo *antitrust*. In particolare, costituiscono contenuti essenziali del corso:

- le nozioni principali del diritto della concorrenza;
- le possibili sanzioni applicabili in caso di comportamenti contrari ai principi e alle regole *antitrust*;
- prescrizioni di comportamento in relazione alle attività che presentano maggiori rischi;



- l'esigenza di consultare le apposite funzioni preposte, quando non si è sicuri della correttezza legale o etica di una decisione o di un comportamento;
- i comportamenti da tenere nei rapporti con le Autorità antitrust, in particolare in caso di ispezione;
- la sensibilizzazione del personale in merito alle implicazioni di carattere deontologico-disciplinare del rispetto delle Linee Guida e, più in generale, della normativa *antitrust*, con particolare riguardo alla rilevanza della *compliance antitrust* ai fini del processo di valutazione del personale, nonché delle conseguenze – anche sanzionatorie – di eventuali violazioni *antitrust*.

In ogni caso, i video dei corsi sono messi a disposizione del personale interessato su apposita piattaforma *online* a cura del Responsabile Legale della Società.

Quanto ai profili deontologico-professionali, nei corsi di formazione verrà puntualmente ribadito che:

- la *compliance antitrust* e, segnatamente, il rispetto dei principi sanciti dalle Linee Guida è parte integrante e fondamentale della deontologia professionale e della valutazione del personale medesimo;
- la violazione di norme *antitrust* riconducibili ad azioni o omissioni del personale dell'Azienda comporterà l'irrogazione di misure sanzionatorie, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo ove applicabile; queste ultime saranno proporzionate alla gravità del comportamento accertato, al pregiudizio che ne potrebbe derivare per l'Azienda e potrà condurre, nei casi più gravi, alla sollevazione dell'incarico o all'interruzione del rapporto con l'Azienda.

6. APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA

SITAF approva con delibera del Consiglio di Amministrazione le presenti Linee Guida e ne promuove l'adozione da parte di tutte le proprie società direttamente controllate, le quali adotteranno in autonomia il presente documento con delibera dei propri organi amministrativi, garantendo la tempestiva adozione dello stesso da parte delle rispettive società controllate.

SITAF e tutte le sue società controllate si adopereranno al fine di favorire il recepimento delle presenti Linee Guida da parte delle società in cui detengono una partecipazione non di controllo (incluse le *Joint Venture*).

Le presenti Linee Guida sono soggette a revisione periodica da parte del Consiglio di Amministrazione qualora le normative antitrust nazionali e internazionali, cui si fa riferimento in qualità di *best practice*, siano soggette a cambiamenti o interpretazioni giurisprudenziali o comunque ove ve ne sia la necessità.